CAMERA DEI DEPUTATI N. 4397

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CAIAZZA, CERRETI ALFONSO, SEMERARO, BERTÈ, COLLESELLI, LEONE RAFFAELE

Presentata il 22 dicembre 1962

Passaggio degli impiegati dei ruoli aggiunti del Ministero della pubblica istruzione nel ruolo ordinario

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ha istituito, come è noto, nelle Amministrazioni dello Stato i ruoli speciali transitori, disponendo la sistemazione del personale civile che all'atto dell'entrata in vigore del decreto stesso prestasse comunque servizio nella pubblica Amministrazione. L'articolo 4 di tale decreto stabiliva che per gli impiegati inquedrati nel ruolo speciale transitorio, « si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili di ruolo della Amministrazione dello Stato, nonché quelle sul trattamento di quiescenza, assistenza e previdenza. Essi conservano la retribuzione loro dovuta all'atto del collocamento nel ruolo speciale transitorio ».

In effetti, perciò, essi furono equiparati in tutto e per tutto agli impiegati di ruolo, e maturato il periodo per il passaggio agli ex gradi VII, se del gruppo *A*, IX se del gruppo *B*, e XI se del gruppo *C*, partecipavano ai relativi esami di idoneità e, se promossi, entravano contemporaneamente nel ruolo ordinario.

Il nuovo stato giuridico degli impiegati dello Stato, emanato con decreto dei Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non ha modificato di fatto la situazione, essendosi limitato a sopprimere i ruoli speciali transitori sostituendoli con i ruoli aggiunti.

L'articolo 350 stabilisce infatti che « al personale dei ruoli aggiunti spetta il trattamento economico previsto per la corrispondente qualifica del ruolo organico con la relativa progressione economica », e l'articolo 348 dispone che « gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti dopo aver maturato nei ruoli transitori e nei ruoli aggiunti un periodo di anzianità pari a quello richiesto per i corrispondenti impiegati dei ruoli ordinari, possono partecipare agli esami per le promozioni alle qualifiche di direttore di Sezione se della carriera direttiva, di primo segretario se della carriera di concetto e di primo archivista se della carriera d'ordine ».

Come si evince chiaramente dalle su riportate norme di legge gli impiegati del ruolo aggiunto hanno parità di diritti e di doveri con gli impiegati del ruolo ordinario, e il ruolo aggiunto medesimo è destinato ad esaurirsi con il passaggio graduale degli impiegati a ruolo ordinario attraverso gli esami di promozione alle qualifiche suddette. Trattasi in sostanza di una situazione transitoria ch'è destinata a scomparire nel tempo. Anzi per gli impiegati dei ruoli aggiunti di alcuni Ministeri si è già proceduto all'anticipato passaggio nei ruoli ordinari.

Infatti sono stati già inquadrati nel ruolo ordinario gli impiegati dei ruoli aggiunti del Ministero di grazia e giustizia (cancel-

lieri) con la legge 17 febbraio 1958, n. 60, articolo 4; del Ministero dei trasporti – Ispettorato della motorizzazione civile con la legge 1° febbraio 1960, n. 261, articolo 10; del Ministero dell'agricoltura e foreste con la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, articolo 23; del Ministero del lavoro e previdenza sociale con la legge 22 luglio 1961, n. 628, articolo 24; del Ministero della sanità con la legge 16 dicembre 1961, n. 1307, articolo 1.

E sono in corso di approvazione la parte della prima Commissione della Camera i disegni di legge nn. 3538, 3092 e 3175, che prevedono il passaggio nel ruolo ordinario degli impiegati dei ruoli aggiunti rispettivamente del Ministero degli affari esteri, del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro.

Ovvi motivi di equità impongono pertanto che anche gli impiegati dei ruoli aggiunti del Ministero della pubblica istruzione siano inquadrati nel ruolo ordinario in conformità di quanto è già avvenuto per gli impiegati degli altri Ministeri.

D'altra parte trattasi di un esiguo numero di unità: 195 in tutto, di cui 66 della carriera direttiva e 129 della carriera di concetto.

Per tutti i motivi sopra esposti ci onoriamo di sottoporre all'esame e all'approvazione del Parlamento la presente proposta di legge che non comporta onere finanziario in quanto, come si è già detto, gli impiegati dei ruoli aggiunti godono attualmente dello stesso trattamento economico, giuridico e di carriera degli impiegati dei ruoli ordinari.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli impiegati del Ministero della pubblica istruzione, attualmente inquadrati nei ruoli aggiunti di cui all'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nei ruoli organici di cui alle tabelle *A*, *C* e *D* annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

L'inquadramento avviene dopo l'ultimo impiegato iscritto in ciascuna qualifica e nell'ordine in cui gli impiegati del ruolo aggiunto si trovano collocati nel ruolo di provenienza conservando l'anzianità di carriera e di qualifica a tutti gli effetti.

Gli inquadramenti di cui sopra, che risultano eccedenti il numero dei posti previsti dalle singole tabelle, saranno disposti in soprannumero da riassorbirsi nelle successive vacanze.